

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 222/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1037 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. MARCO POLLASTRINI e della Società A.S.D. PRO SETTIMO E EUREKA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco POLLASTRINI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Pro Settimo e Eureka, violazione di cui all'art. 10 comma 3 *bis* del C.G.S. in relazione al punto 9) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare, entro il termine dell'11 luglio 2014 la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, come prescritto al punto 9) pag. 3 del C.U. n. 138 del 26 maggio 2014;

A.S.D. PRO SETTIMO E EUREKA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del CGS), in quanto Società di cui il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti era rappresentante legale;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. Marco POLLASTRINI in proprio e nell'interesse della Società A.S.D. PRO SETTIMO E EUREKA, in qualità di Presidente e legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Marco POLLASTRINI e di € 667,00 di ammenda per la società A.S.D. PRO SETTIMO E EUREKA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 DICEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio